

Comune di CELLARENGO
Provincia di Asti

***Regolamento per la tutela del
decoro e dell'igiene ambientale***

(Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 21/04/2020)

Regolamento per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti.....	3
Art. 3 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati.....	3
Art. 4 - Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica.....	3
Art. 5 - Cestini portarifiuti	4
Art. 6 - Divieto di sporcare il suolo pubblico.....	4
Art. 7 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.....	4
Art. 8 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.....	4
Art. 9 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	4
Art.10 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	5
Art.11 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	5
Art.12 - Attività di volantinaggio	5
Art.13 - Attività di carico e scarico di merci e materiali	5
Art.14 - Pozzetti stradali e fontane.....	5
Art.15 - Conduzione di animali.....	5
Art.16 - Cantieri edili	6
Art.17 - Rifiuti inerti	6
Art. 18 - Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	6
Art.19 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche	6
Art.20 - Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici	6
Art.21 - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	7
Art.22 - Sanzioni.....	7
Art.23 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	7
Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie	8
Riferimenti Normativi	9
Legislazione Nazionale	9
Legislazione Regionale	10

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1) Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 2 - Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

1) Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia, salvo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune concessionario e ente e/o società concessionaria del servizio.

2) L'ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:

- modalità ed orari di conferimento;
- frequenze minime garantite per la raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 3 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati

1) Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2) Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica.

3) I sacchi a perdere devono:

- possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;
- conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all'interno della proprietà purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta o, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
- essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.

4) I contenitori rigidi posti in area privata devono:

- essere forniti da "ente e/o società concessionaria del servizio" in comodato d'uso o in locazione;
- essere esposti per il servizio o ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
- essere mantenuti puliti a cura dell'utente.

5) I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:

- essere posizionati a cura dell'ente e/o società concessionaria del servizio in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
- essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.

6) È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.

7) È vietato incendiare i rifiuti.

Art. 4 - Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica

1) È vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. È inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.

2) In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti da ente e/o società concessionaria del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 5 - Cestini portarifiuti

- 1) È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili.
- 2) È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 6 - Divieto di sporcare il suolo pubblico

- 1) È vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 7 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

- 1) I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché, delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
- 2) Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale ed autorizza, con il presente regolamento, a tal fine i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento ed al lavaggio dei marciapiedi, privati e pubblici, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 8 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

- 1) Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni contenute nella specifica ordinanza sindacale.
- 2) La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
- 3) Gli operatori devono conferire il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro. L'Amministrazione Comunale provvederà con apposito ordine di servizio del settore competente, ad informare l'ente e/o società concessionaria del servizio attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.
- 4) In occasione di fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale e la Società concessionaria del servizio le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Art. 9 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

- 1) Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate e/o gestite da pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori.
- 2) I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

3) Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura le aree pubbliche o di uso pubblico devono risultare perfettamente pulite.

Art. 10 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2) I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, all'ente e/o società concessionaria del servizio, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 11 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1) Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare all'ente e/o società concessionaria del servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2) A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.

3) Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 12 - Attività di volantinaggio

1) Al fine di mantenere la pulizia dei suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite il lancio a mezzo veicoli, salva diversa previsione di legge. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

Art. 13 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1) Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2) In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ente e/o società concessionaria del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 14 - Pozzetti stradali e fontane

1) È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, fontane e simili.

Art. 15 - Conduzione di animali

1) Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2) Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni.

3) Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

Art. 16 - Cantieri edili

1) Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2) È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 17 - Rifiuti inerti

1) È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

2) Il conferimento deve avvenire presso discariche all'uopo autorizzate o presso appositi punti di raccolta predisposti dall'ente e/o società concessionaria del servizio.

Art. 18 - Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti

1) Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

2) È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

3) È altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'ente e/o società concessionaria del servizio le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Art. 19 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche

1) È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché, fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Art. 20 - Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici

1) È vietato imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici.

2) I soggetti che hanno imbrattato con scritte e graffiti i palazzi e quanto altro riportato nel presente articolo avranno l'obbligo di provvedere a proprie cura e spese alla ripulitura ed al ripristino dei manufatti imbrattati.

3) È fatto obbligo ai proprietari di provvedere al rispetto delle norme del decoro urbano.

Art. 21 - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

- 1) Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi, ecc) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
- 2) I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia, l'ente e/o società concessionaria del servizio, provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
- 3) Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, indipendentemente dalla natura della concessione dello spazio pubblico interessato, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.
- 4) Per l'allestimento di espositori, gazebo, tende ed altri è vietata ogni forma di ancoraggio diversa dai pesi e comunque è fatto divieto di perforare, o danneggiare le pavimentazioni.

Art. 22 - Sanzioni

- 1) Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, 1° comma, del D. lgs.22/97 in riferimento al vigente Regolamento di Polizia Urbana, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.
- 2) Per ciascuna violazione il trasgressore sarà ammesso a pagare, a titolo di oblazione, l'importo in misura ridotta ai sensi della legge n. 689/81.
- 3) Il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta, può essere effettuato in sede di contestazione dell'infrazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- 4) Il Sindaco determina, se ritiene fondato l'accertamento, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
- 5) Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dagli artt. 18 e 19, ed eventualmente dagli agenti accertatori individuati dal Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti.
- 6) Le violazioni previste agli artt. 18 e 19 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.
- 7) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Art. 23 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
- 2) L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
- 3) Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata .

Articolo 24 - Disposizioni finali e transitorie

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
- 2) Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
- 3) Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa vigente in materia.

Riferimenti Normativi

Legislazione Nazionale

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione

DI 12 maggio 2006, n. 173 (Cd. "Decreto milleproroghe")

Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

13 luglio 2006: La legge 228/2006 di conversione del DI 173/2006 (cd. "decreto milleproroghe") ha spostato l'entrata in vigore della disciplina Via prevista dal Dlgs 152/2006 al 31 gennaio 2007.

DI 3 ottobre 2006, n. 262 (Cd. "Collegato alla Finanziaria")

3 ottobre 2006: il DI 3 ottobre 2006, n. 262 (cd. "Collegato alla Finanziaria", in vigore dallo stesso giorno) ha modificato l'articolo 156 del Dlgs 152/2006 in materia di riscossione della tariffa per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione.

Dlgs 8 novembre 2006 n. 284: Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

25 novembre 2006: in vigore le nuove modifiche al Dlgs 152/2006 apportate dal Dlgs 284/2006, recante proroga delle Autorità di Bacino, ricostituzione Comitato di vigilanza risorse idriche/rifiuti e Osservatorio nazionale sui rifiuti, slittamento adeguamento Conai a regole libera concorrenza.

29 novembre 2006: in vigore le nuove norme introdotte dalla legge 286/2006 di conversione, con modifiche, del DI 262/2006 ("Collegato alla Finanziaria 2007") che dispongono che la riscossione della tariffa per il servizio idrico ex Dlgs 152/2006 può essere affidata, tramite gara pubblica, anche ai soggetti iscritti all'Albo previsto dal Dlgs 446/1997.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2007

27 dicembre 2006: la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("legge Finanziaria 2007"), in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede l'abrogazione del comma 6, articolo 229 del Dlgs 152/2006 (dalla rubrica "Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - Cdr e Cdr-Q), che così recita: "6. Il Cdr e il Cdr-Q beneficiano del regime di incentivazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Cd. "decreto milleproroghe" - Stralcio - Proroghe in materia ambientale)

Dpr 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Articolo 29 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

10 luglio 2007: Con Dpr 90/2007 sono state abrogate le seguenti norme del Dlgs 152/2006: articolo 6 (recante la "Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali"); articolo 48 comma 1, lettera m) (recante la soppressione dell'articolo 5, comma 9 del Dlgs 59/2005, istitutivo della Commissione Ippc presso il MinAmbiente); articolo 49 (in materia di provvedimenti di attuazione per la costituzione della Commissione di cui al citato ed abrogato articolo 6).

31 luglio 2007: Entrano in vigore le norme sulla valutazione di impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica recate dalla "Parte Seconda" del Dlgs 152/2006.

Legislazione Regionale

Legge regionale 28 DICEMBRE 1989, n. 76

Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1a e 2a classe di tossicità all'interno dei centri abitati

Legge regionale 26 MARZO 1990, n. 13

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)

Legge regionale 13 APRILE 1995, n. 60

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.